MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 38

Sanzioni per il ritardato pagamento dei diritti di licenza in materia di imposte di fabbricazione

L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro I termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia d'imposte di fabbricazione e' soggetto alla pena pecuniaria da uno a tre volte i diritti di licenza stessi. In sede di decisione di ricorso al Ministro per le finanze, contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro per le finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, puo' ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'Intendente, fino ad un decimo.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-38-sanzioni-per-il-ritardato-pagamento-dei-diritti-di-licenza-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it